



ANDREA GALLERI
NOTAIO

Allegato "B" all'atto n.1.431/1.044 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO

- ENTE DEL TERZO SETTORE"

Preambolo

L'Asilo di Ricovero per gli inabili al Lavoro di Castenedolo venne istituito e dotato del patrimonio necessario dalla signora Paola Frera con testamento olografo del 26 agosto 1911, pubblicato il 27 novembre 1918 in atti notaio Daniele Bonicelli. Il patrimonio iniziale oggetto del lascito consisteva in lire 62.115 (sessantaduemilacentotrentadue) composto da lire 15.000 (quindici-mila) in denaro e dalla Casa in proprietà che possedeva in Castenedolo la quale divenne sede dell'Asilo di ricovero.

L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto n.1110 del 15 luglio 1920, in data 17 luglio 1920, decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele III e controfirmato dal Ministro Giolitti. Aveva per scopo quello di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri di ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, in conformità all'articolo 2 del R.D. 19 novembre 1889 n.6535, nati a Castenedolo e che non avessero parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo. Era previsto di creare anche una sezione speciale anche per i minori ritenuti inabili al lavoro. Entro il limite dei posti disponibili e senza disparità di trattamento potevano essere accolti, non a titolo gratuito, anche altre persone in condizioni di bisogno ad esclusione dei malati di mente o di malattie contagiose. Con la sua apertura, incominciarono generose offerte in denaro e in generi alimentari come risulta dai lunghi elenchi depositati agli atti.

Al lascito iniziale si sono aggiunte negli anni altre donazioni che hanno permesso all'Ente di consolidarsi, nonché di trasferirsi, durante gli anni '80, dal sito originario di Palazzo Frera alla sede attuale di via Pluda 10, dove i coniugi Olga e Giulio Pluda avevano aggiunto alla dotazione iniziale di Paolina Frera la propria villa, il rustico, il parco attiguo e l'adiacente vigneto. Sempre in quegli anni furono iniziati i lavori di ampliamento della struttura, giungendo all'attuale configurazione.

Il 27 agosto 1943 vide la luce lo statuto organico dell'Asilo di Ricovero per gli inabili al lavoro di Castenedolo che ha retto l'istituzione sino alla delibera del Collegio Commissariale n.28 del 23 ottobre 2003 avente ad oggetto "Approvazione Statuto Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro - O.N.L.U.S.".

Nel 1969 decedeva la signora Olga Gazzotti Pluda nominando erede della sua proprietà l'Asilo di Ricovero Inabili al Lavoro, con usufrutto a favore del marito Enrico Pluda, il quale alla sua morte lasciò anche la sua personale proprietà all'Ente. Nel testamento vennero stabilite, fra l'altro, le seguenti condizioni:

- 1) la costruzione nella Breda di una nuova Casa di Riposo;
- 2) il divieto di alienazione della casa padronale residenza dei coniugi Pluda e della Breda.

Tutte le altre proprietà dei Pluda, come da disposizione testamentaria vennero alienate ed il ricavato utilizzato per la costruzione della casa sopracitata. Il ricavato delle vendite venne impiegato per la costruzione della nuova casa di riposo che venne aperta nel 1985, procedendo successivamente alla ristrutturazione anche della vecchia Casa padronale attualmente sede del reparto protetto. Con la Delibera della Giunta Regione Lombardia n.VII/16786 del 19 marzo 2003, infatti, l'I.P.A.B. denominata "Pio Ricovero Inabili al Lavoro", in forza della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1, recante "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia", è stata trasformata in fondazione assumendo la denominazione di "Pio Ricovero Inabili al Lavoro - Onlus".

Alla Fondazione "Pio Ricovero Inabili al Lavoro" è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con provvedimento n.VII/16786 del 19 marzo 2004 della Regione Lombardia, pubblicato sul B.U.R.L. n.15, serie ordinaria del 5 aprile 2004. Ricordiamo volentieri l'amorevole presenza delle Suore Missionarie Francescane di Gesù Bambino, che dal 1924 al 2004 si sono succedute, con intenso slancio, nell'assistenza agli ospiti.

TITOLO PRIMO

Denominazione, natura giuridica, finalità e attività di interesse generale

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile ed in continuità con quanto previsto dalle tavole di fondazione è costituita la Fondazione denominata "PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO - ENTE DEL TERZO SETTORE", di seguito semplicemente Fondazione.

La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". La Fondazione ha l'obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Ente del Terzo Settore o ETS. La Fondazione fissa la propria sede in Castenedolo (BS).

La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie o operative.

ARTICOLO 2

Natura giuridica e durata

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, gode di propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

La Fondazione è dotata pertanto di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri aziendali improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

ARTICOLO 3

Finalità e attività

La Fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) prestazioni socio-sanitarie;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. In particolare, la Fondazione intende offrire assistenza, interventi sociali e prestazioni socio-sanitarie nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione, con priorità ai residenti nel Comune di Castenedolo.

Tenuto conto dell'origine della Fondazione, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di persone in stato di sopravvenuta indigenza.

I principi ed i valori che ispirano i programmi, l'organizzazione, l'attività complessiva della Fondazione fanno riferimento all'uguaglianza e all'imparzialità nell'erogazione dei servizi, alla continuità e regolarità dell'organizzazione delle prestazioni senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Per la realizzazione degli scopi istituzionali la Fonda-

zione potrà gestire in locazione o a qualsiasi altro titolo (gratuito od oneroso) le strutture ritenute idonee. La Fondazione può promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli e bisognosi. Potrà inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, legati al divenire delle condizioni sociali del territorio, può altresì valorizzare l'opera del volontariato nella forme più consone alle finalità della fondazione medesima.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all'attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione potrà, nei limiti ex lege previsti e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente articolo purché ad esse secondarie e strumentali.

La Fondazione esaurisce la propria attività nel territorio della Regione Lombardia.

ARTICOLO 4

Servizi

La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità previste all'articolo 4 mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale, diurna e domiciliare per la tutela delle persone svantaggiate, oltretutto alloggi protetti a canoni agevolati.

In particolare, il servizio residenziale (Residenza Sanitario-Assistenziale e Casa Albergo) può comprendere le seguenti prestazioni:

- servizio alberghiero completo;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza infermieristica diurna e notturna;
- assistenza medica di base;
- assistenza medica specialistica;
- servizio di parrucchiere, barbiere e callista.

Il servizio diurno (Centro Diurno Integrato) può comprendere le seguenti prestazioni:

- servizio pasti;

- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza medica specialistica;
- assistenza infermieristica;
- servizio di trasporto utenti.

L'Assistenza domiciliare (Assistenza domiciliare integrata) può comprendere le seguenti prestazioni:

- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- assistenza infermieristica;
- assistenza medica specialistica.

Le sopracitate tipologie di unità d'offerta potranno subire variazioni in relazione alla evoluzione della normativa che le regola.

ARTICOLO 5

Attività regolamentare

La Fondazione disciplina la propria attività mediante appositi regolamenti, politiche e procedure predisposte in osservanza dello Statuto e delle Leggi vigenti.

TITOLO SECONDO

Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

ARTICOLO 6

Patrimonio

Per il perseguimento dei propri fini il patrimonio della Fondazione è costituito:

I. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai fondatori;

II. dai beni mobili o immobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

III. da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

IV. dagli utili e dalle rendite che con delibera del Consiglio di Amministrazione verranno destinati ad incrementare il patrimonio, ivi compreso il fondo di dotazione.

ARTICOLO 7

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

I. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

II. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie

che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

III. dai contributi di privati e dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

IV. dagli utili delle attività di interesse generale o diverse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Parimenti è vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO TERZO

Organi della Fondazione

ARTICOLO 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 10

Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri di cui:

- n.6 (sei) membri nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Castenedolo, senza vincolo di rappresentanza alcuno in quanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la loro nomina da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza;
- n.1 (uno) membro nominato dal Parroco pro tempore del-

la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Castenedolo, senza vincolo di rappresentanza alcuno.

ARTICOLO 11

Requisiti ed incompatibilità

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione le persone con comprovata esperienza nei settori socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio:

- 1) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 2) coloro i quali sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la loro nomina;
- 3) coloro i quali si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione;
- 4) il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio comunale del Comune di Castenedolo;
- 5) i dipendenti della Fondazione stessa, nonché il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso;
- 6) i fornitori, i consulenti e qualsiasi altro soggetto titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di un'aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di un'attività di consulenza;
- 7) coloro i quali già membri del Consiglio di Amministrazione sono stati dichiarati decaduti ai sensi del presente Statuto, fatta eccezione per l'ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per il venir meno della maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 12

Durata, rinnovo, cessazione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni, possono essere eletti per un massimo di 2 (due) mandati anche non consecutivi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

È tuttavia consentito un terzo mandato se uno dei 2 (due) mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 (due) anni, 6 (sei) mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostituito ai sensi del presente articolo.

Se durante il quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, i membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione a norma del presente articolo ed i nuovi eletti rimarranno in carica fino allo scadere del quinquennio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente alla prima adunanza convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere Anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano di età. Novanta giorni prima della cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine, il Presidente richiede a coloro cui, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, spetta la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, la loro designazione di talché si possa procedere, senza ritardo, alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive ovvero a più del 50% (cinquanta per cento) delle sue riunioni nell'arco di ciascun anno solare, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed è immediatamente esecutiva. Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o strumento equipollente. La rinuncia ha effetto immediato, salvo venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso i consiglieri rimarranno in carica fino al momento il cui il Consiglio è ricostituito ai sensi del presente articolo.

Se nel corso dell'espletamento del loro mandato, per qualsiasi motivo, vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, o il Consigliere più anziano rimasto in carica, deve immediatamente darne avviso a coloro ai quali, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, compete la designazione del successore per gli adempimenti di competenza, che devono provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente, o il Consigliere più anziano rimasto in carica, dovrà immediatamente darne avviso a coloro ai quali, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, compete la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di loro competenza.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora il Sindaco pro tempore del Comune di Castenedolo ovvero il Parroco pro tempore della Parrocchia San Bartolomeo

Apostolo di Castenedolo non provvedano, anche parzialmente, alle designazioni di loro competenza, all'incombente vi provvederà il Consiglio di Amministrazione in carica, anche se cessato per scadenza del termine, ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Autorità preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento per la carica rivestita, salvo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate ed autorizzate.

ARTICOLO 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, almeno 2 (due) volte all'anno: una per l'approvazione del bilancio preventivo di gestione e per la definizione delle linee programmatiche generali, l'altra per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

Il Consiglio potrà essere inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri o dell'Organo di Controllo.

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con avviso recapitato ai Consiglieri anche via e-mail o a mezzo fax o ad altro mezzo idoneo.

In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con unanime accettazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante video conferenza o audio conferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario onde

consentire la stesura e l'approvazione del relativo verbale; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri nei tempi previsti dall'articolo 12 dello Statuto, dalla data dei provvedimenti di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente e solo a titolo consultivo, il Direttore Generale della Fondazione, nonché esperti nelle varie materie.

ARTICOLO 14

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare il bilancio preventivo e gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- b) approvare il bilancio consuntivo d'esercizio e la relazione di missione entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo quanto previsto all'articolo 24 del presente Statuto;
- c) approvare il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- d) individuare nei limiti ex lege previsti le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- e) istituire, nei termini di legge, sedi secondarie o operative;
- f) istituire uffici o comitati necessari o utili al funzionamento, anche gestionale, della Fondazione;
- g) deliberare i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della Fondazione e stabilire le rette da applicare anno per anno;
- h) compiere, direttamente o per il tramite di procuratori appositamente delegati, gli atti necessari all'instaurazione e la cessazione dei rapporti con il Direttore Generale e con il Responsabile Sanitario;
- i) deliberare, direttamente o per il tramite di procuratori appositamente delegati, in ordine all'assunzione, sospensione e licenziamento del personale in conformità

alle disposizioni previste dai Contratti di categoria e dal regolamento organico del personale;

j) deliberare le convenzioni con enti pubblici;

k) deliberare, direttamente o per il tramite di procuratori appositamente incaricati, sui contratti con terzi, fornitura e somministrazione;

l) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, lasciti o legati;

m) deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

n) eleggere nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente;

o) deliberare la modifica dello Statuto della Fondazione e la sua estinzione con il voto favorevole di almeno 6 (sei) dei suoi consiglieri;

p) istituire comitati consultivi per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

q) adempiere a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, nei limiti di legge e dello statuto, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, anche con facoltà di sub-delega, ove consentita.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi i poteri necessari e stabilendone eventuali limiti e durata. I procuratori agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti, anche disgiuntamente, se previsto nella procura. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare o modificare le deleghe e le procure conferite. Resta espressamente esclusa dalla delega ogni materia che, ai sensi della normativa vigente, risulti inderogabilmente riservata alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo collegiale.

ARTICOLO 15

Adozione delle deliberazioni

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei membri presenti e con votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che possono avvenire con vo-

to segreto o quelle per le quali anche un solo membro del Consiglio di Amministrazione ne faccia richiesta.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dimissioni di beni patrimoniali ed il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione devono essere adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale, trascritto in ordine cronologico su apposito libro verbali e redatto dal segretario all'uopo nominato dal Presidente tra i Consiglieri, il Direttore Generale o gli esperti presenti all'adunanza.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione sul verbale stesso.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

ARTICOLO 16

Il Presidente

Il Presidente è nominato al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere eletto per non più di 2 (due) mandati anche non consecutivi.

È tuttavia consentito un terzo mandato se uno dei 2 (due) mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 (due) anni, 6 (sei) mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinandone l'ordine del giorno, cura e vigila sull'esecuzione delle delibere assunte, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata.

Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare esercita tutte le funzioni ed i pote-

ri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto e tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega.

In caso di comprovata urgenza e sempreché non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 17

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento rappresentando la Fondazione di fronte ai terzi od in giudizio e dando esecuzione alle delibere del Consiglio.

Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di contemporaneità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

ARTICOLO 18

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Castenedolo ed è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica 5 (cinque) anni e deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. All'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione nella misura prevista dall'Albo di appartenenza del professionista nominato.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, primo comma, del D.Lgs. 117/2017, all'Organo di Controllo è affidata l'attività di revisione legale dei conti.

TITOLO QUARTO

Amministrazione e norme generali

ARTICOLO 19

Albo della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede della Fondazione un apposito spazio da destinare ad "Albo delle Pubblicazioni" per dare notizia dell'adozione degli atti o rendere noti avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di attuazione dello stesso.

Ulteriore spazio è individuato per le pubblicazioni degli avvisi e comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali e per le comunicazioni degli Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 20

Albo dei Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche, che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. L'albo dei benemeriti sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 21

Registro dei Volontari

Presso la Fondazione è pure istituito il Registro dei Volontari.

Il Registro dei Volontari sarà disciplinato da apposito Regolamento. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite nel Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ARTICOLO 22

Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Ammini-

strazione deve approvare il bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente, con il parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio può essere prorogato al 30 giugno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione. Nei casi previsti per legge, il Consiglio approva, contestualmente al bilancio consuntivo d'esercizio, il bilancio sociale.

TITOLO QUINTO

Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

ARTICOLO 23

Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue secondo le modalità dell'articolo 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- a) gli scopi istituzionali sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) non è possibile esperire la procedura di trasformazione contemplata all'articolo 26 dello Statuto.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del suo patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24

Trasformazione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'estinzione della Fondazione prevista dall'articolo 23 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile, può procedere a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, allontanandosi il meno possibile dagli scopi

originari.

ARTICOLO 25

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e alle altre leggi specialistiche di settore vigenti in materia.

F.TO VALTER GOMARASCA

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.